



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

SERVIZIO 9° Polizia Municipale – Via Mazzini – Tel. 075 8956415 - Fax 075 8943862
Pec: comune.todi@postacert.umbria.it - Codice Fiscale n° 00316740547

ORDINANZA N. 112 DEL 23 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA PROSTITUZIONE SU STRADA E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

RILEVATO

- che durante il periodo di vigenza della precedente Ordinanza Sindacale si è registrata una significativa azione di contrasto del fenomeno della prostituzione su strada grazie all'intensa attività posta in essere dalle forze di polizia operanti sul territorio;
- che a decorrere dalla data di cessazione della vigenza della precitata ordinanza il fenomeno in argomento si è nuovamente manifestato in misura considerevole e preoccupante anche in relazione al livello di allarme sociale che desta nella comunità locale ed alla grave compromissione della sicurezza della circolazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla SS. 448 Todi-Baschi, nel tratto ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Todi;
- che, pertanto, si rende necessario reiterare il provvedimento ordinatorio in argomento per un ulteriore periodo;
- che all'ampia diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di disturbo, di offesa alla pubblica decenza, frequentemente spinta all'oscenità, di degrado igienico e urbano, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, a danno dei cittadini, esasperate e continue tensioni;
- che il fenomeno tende a manifestarsi in maniera recrudescente nelle aree immediatamente limitrofe alla SS. 448 Todi - Baschi, nell'ambito delle quali si rende necessario assicurare, con carattere di urgenza e contingibilità, efficaci azioni di contrasto in relazione alle modalità lesive della dignità e della libertà dell'essere umano, ai rischi per la salute pubblica, ai rischi per l'incolumità pubblica derivanti da improvvisi, repentini rallentamenti e situazioni di intralcio della circolazione stradale, nonché all'esigenza di fornire un'immagine improntata al decoro ed alla civile convivenza.

VERIFICATO IN PARTICOLARE CHE

- Il fenomeno della prostituzione su strada rappresenta un messaggio pubblico diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell'essere umano, che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali;
- spesso, le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche e di precauzione, costituendo potenziale rischio per il

diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte e, pia in generale, per la salute pubblica;

- la prostituzione su strada comporta anche un'illecita occupazione del suolo pubblico o del demanio pubblico, sottraendolo di fatto al normale utilizzo da parte di altri cittadini;

CONSTATATO CHE

- la presenza di soggetti dediti alla prostituzione su strada costituisce indubbia curiosità e richiamo per coloro che intendono usufruire di tali prestazioni ed è la causa che li induce a fermarsi ed intrattenersi, creando situazioni di ostacolo ed intralcio alla libera circolazione degli altri;
- i soggetti che si apprestano ad usufruire delle prestazioni delle esercenti attività di meretricio su strada sono, spesso, indotti ad una imprudente condotta di guida, costituita da arresti improvvisi, manovre repentine e/o fermate prolungate che generano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana e della circolazione stradale;

RITENUTO

- indispensabile, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare l'ampio fenomeno della prostituzione su strada e del grave pregiudizio alla pubblica decenza, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;
- necessario, visti gli ultimi episodi di cronaca, sfociati in liti e risse aventi origine da motivi e soggetti dediti alla prostituzione, che hanno determinato l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale;

VISTI

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 2 lett. d) - e) del DM del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;
- il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dovendosi riscontrare gli effetti limitativi di cui alla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale;

ORDINA

a decorrere dal 23/09/2015 e fino al 23/03/2016,

E' fatto divieto a chiunque, sul territorio comunale, con particolare riferimento alla SS. 448 Todi -Baschi nel tratto ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Todi e sulle strade collaterali e/o di pubblico passaggio, di intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti:

- permanere a lungo nella suddetta strada al fine della prostituzione anche all'interno di camper, roulotte e altri veicoli;
- assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;
- indossare abiti idonei a manifestare l'intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore.

La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio.

Ferma restando l'eventuale l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti ed i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze sindacali dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), per la violazione della presente ordinanza è stabilita l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento immediato di detta somma.

La presente ordinanza, viene preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 6 del D. L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Todi, viene trasmesso ai fini della sua esecuzione a tutte le Forze di Polizia statali e locali, presenti sul territorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

